

Allegato "A" al N. 4.416 di Raccolta

STATUTO DELLA "IGAF - Italian Global Aid Foundation ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE

1. E' costituita la "IGAF - Italian Global Aid Foundation ETS" (di seguito, la "Fondazione"), organizzazione privata dotata di personalità giuridica e iscritta o da iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (sezione Fondazioni ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017. La Fondazione assume la forma giuridica di Ente del Terzo Settore non lucrativo, disciplinato dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore applicabili alle fondazioni riconosciute.

2. La Fondazione ha sede legale in San Severo (Italia). L'indirizzo preciso della sede legale è indicato con deliberazione dell'organo amministrativo e potrà essere modificato senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno dello stesso Comune.

3. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, delegazioni, sezioni o uffici operativi in altre città d'Italia e anche all'estero, per il perseguimento delle proprie finalità. In particolare, la Fondazione potrà attivare una sede operativa in Ucraina (luogo e indirizzo da definire con apposita delibera) o in altre aree geografiche strategiche per lo svolgimento delle sue attività internazionali.

4. La Fondazione ha durata illimitata nel tempo. Essa potrà

essere sciolta esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPO

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo principale della Fondazione è la realizzazione di attività umanitarie e di cooperazione internazionale, con particolare riguardo a:

- interventi di cooperazione allo sviluppo e assistenza umanitaria in paesi in via di sviluppo o colpiti da conflitti, volti a sostenere le popolazioni vulnerabili e a promuovere il progresso socio-economico nel rispetto dei diritti umani fondamentali;
- programmi di azione antimine umanitaria (humanitarian demining), inclusi lo sminamento terrestre e la bonifica da ordigni bellici inesplosi (UXO) e residuati di guerra, al fine di prevenire incidenti, tutelare l'incolumità delle comunità locali e ripristinare condizioni di sicurezza e sviluppo nelle aree post-conflitto;
- attività di assistenza umanitaria e soccorso alle popolazioni colpite da conflitti armati, crisi umanitarie o calamità naturali, fornendo beni di prima necessità, supporto medico-sanitario, psicologico e logistico, nel rispetto dei principi umanitari di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza;
- iniziative di educazione al rischio (risk education) rivolte alle comunità esposte al pericolo di mine antiuomo, residuati

bellici o altri ordigni esplosivi, incluse campagne informative, formazione sul riconoscimento dei pericoli e diffusione di comportamenti sicuri, in coordinamento con le autorità locali e secondo gli standard internazionali IMAS;

- programmi di riabilitazione e reintegrazione a favore di vittime di mine antiuomo, di persone ferite o disabili a causa di guerre o disastri, e più in generale delle fasce vulnerabili della popolazione (come orfani, vedove di guerra, rifugiati e sfollati), fornendo assistenza medica, protesica, sostegno psico-sociale, formazione professionale e opportunità di inclusione socio-lavorativa;

- promozione e tutela del rispetto delle norme e dei trattati internazionali in materia di diritti umani, diritto internazionale umanitario e assistenza umanitaria, ivi compresa l'adesione agli International Mine Action Standards (IMAS) per le operazioni di sminamento, ai principi del Core Humanitarian Standard (CHS) sulla qualità e responsabilità degli interventi umanitari, nonché l'attuazione di rigorose politiche di Prevenzione e Protezione contro lo Sfruttamento e gli Abusi Sessuali (PSEA) e di tutela dei beneficiari nei propri programmi.

2. Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione potrà sviluppare ulteriori progetti di cooperazione internazionale, di sviluppo sostenibile, di tutela dei diritti civili e di costruzione della pace, anche mediante partenariati con organizzazioni non governative (ONG), enti pubblici, agenzie interna-

zionali (es. Nazioni Unite, Unione Europea) e altri soggetti del Terzo Settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed eticità.

3. La Fondazione impronta le proprie attività ai principi della non lucratività, della correttezza amministrativa e della democraticità nell'operare a favore del bene comune. Non è consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale se non nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dalla legge (art. 6 D.Lgs. 117/2017).

ART. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale, così come previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, letteralmente indicate tra parentesi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-

glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi , alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (1) ;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

2. Le attività di interesse generale sopra elencate potranno essere svolte dalla Fondazione in tutti i modi consentiti dalla legge, inclusa la co-progettazione con enti pubblici, la partecipazione a bandi e programmi finanziati da organismi nazionali e internazionali, la stipula di accordi di partenariato con altri enti non profit e la promozione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

3. Nell'espletamento delle proprie attività, la Fondazione si atterrà ai requisiti ed alle specifiche normative di settore applicabili, conseguendo, ove necessario, le eventuali autorizzazioni, iscrizioni o abilitazioni richieste (ad esempio, qualora operi in teatri operativi esteri sotto egida ONU o UE, rispetterà le linee guida internazionali; se svolge attività

sanitarie, si conformerà alle normative sanitarie locali, ecc.).

ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE E STRUMENTALI

1. La Fondazione, in conformità all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 3, esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a queste ultime.

2. La possibilità di svolgere attività diverse è espressamente prevista al fine di ottimizzare le risorse e perseguire più efficacemente le finalità istituzionali della Fondazione. Tali attività non potranno in alcun caso snaturare o prevalere su quelle di interesse generale e dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dalle norme vigenti e dai decreti attuativi emanati in materia (in particolare, nei limiti quantitativi stabiliti dall'apposito decreto ministeriale attuativo dell'art. 6 CTS).

3. Tra le attività diverse consentite potranno rientrare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: attività commerciali marginali o produttive connesse alle finalità istituzionali (come vendita di gadget solidali, prodotti artigianali realizzati da beneficiari dei progetti, ecc.), attività di formazione o consulenza retribuita connesse ai settori di intervento della Fondazione, locazione di beni immobili o spazi di proprietà non utilizzati direttamente per fini istituzionali, e ogni altra attività lecita che risulti funzionale

a reperire risorse aggiuntive da destinare al perseguimento degli scopi sociali.

4. Lo svolgimento di eventuali attività diverse dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che ne verificherà preventivamente la coerenza con i requisiti di legge (strumentalità e secondarietà) e assicurerà la rendicontazione separata secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), come conferito dai Fondatori in sede di atto costitutivo totalmente in danaro. Tale patrimonio è destinato alla realizzazione degli scopi statutari ed è vincolato al perseguimento delle finalità dell'ente.

2. Il patrimonio della Fondazione sarà incrementabile ed è composto da:

a. i beni mobili e immobili, nonché le somme di denaro, conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione (patrimonio di dotazione iniziale);

b. eventuali ulteriori apporti, donazioni, elargizioni o contributi, in denaro o in natura, destinati espressamente ad incremento del patrimonio della Fondazione da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private (inclusi contributi da parte di organismi internazionali, lasciti testamentari, fondi accantonati a tale scopo da enti pubblici, ecc.);

c. beni mobili, immobili, valori, titoli e altre risorse che perverranno alla Fondazione a titolo gratuito (donazioni, successioni, legati) o oneroso, con espressa destinazione a patrimonio o che il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare a patrimonio in quanto non immediatamente utilizzati per l'attività corrente;

d. eventuali avanzi di gestione e utili accantonati a riserva indivisibile e destinati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio in quanto non impiegati nelle attività istituzionali o di investimento nell'esercizio di competenza.

3. Il patrimonio della Fondazione, incluse le sue eventuali successive incrementazioni, deve essere utilizzato in modo coerente con gli scopi statuari. Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in casi particolari, il patrimonio è conservato e capitalizzato nel tempo, e potranno essere impiegate per le attività statutarie ordinarie preferibilmente le rendite, i frutti e le altre entrate correnti, mantenendo integro il nucleo del patrimonio di dotazione, fatti salvi gli impieghi deliberati per specifiche finalità di sviluppo dell'ente o di investimento sociale.

4. La Fondazione gestisce il patrimonio secondo criteri prudenziali di buona amministrazione. Gli investimenti finanziari eventualmente effettuati dovranno privilegiare modalità sicure e, ove possibile, eticamente orientate, in linea con gli scopi

sociali.

ART. 6 - RISORSE ECONOMICHE E MEZZI DI FINANZIAMENTO

1. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone, oltre che del patrimonio di cui all'articolo precedente, delle risorse economiche provenienti dalle entrate e dai proventi delle proprie attività. In particolare, le entrate della Fondazione sono costituite da:

a. rendite e frutti derivanti dal patrimonio (interessi su capitali depositati, canoni di eventuali beni concessi in locazione, dividendi di investimenti etici, ecc.);

b. contributi e finanziamenti erogati da soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, enti locali, Unione Europea, Agenzie ONU, etc.) per la realizzazione di progetti, programmi o interventi rientranti nell'oggetto di attività della Fondazione;

c. donazioni, erogazioni liberali e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche private (incluse imprese, fondazioni, associazioni, comitati), non destinati espressamente a patrimonio, ma finalizzati al sostegno delle attività istituzionali o di specifiche iniziative della Fondazione;

d. proventi da attività istituzionali, accessorie o da cessioni: ad esempio corrispettivi derivanti da convenzioni o contratti per la gestione di progetti, rimborsi spese o contributi per servizi resi dalla Fondazione nell'ambito delle attività di interesse generale (ad es. attività formative, servizi

di sminamento svolti su mandato di enti preposti, etc.), nonché eventuali ricavi da attività diverse consentite (nei limiti di cui all'art. 4);

e. raccolte fondi effettuate anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sollecitazione del pubblico o di donatori istituzionali, anche mediante eventi, campagne di crowdfunding, sponsorizzazioni etiche, manifestazioni e ogni altra iniziativa di sensibilizzazione al sostegno delle finalità della Fondazione;

f. rimborsi e contributi derivanti da accordi di partnership o cofinanziamento con altri enti non profit, organismi internazionali, coalizioni umanitarie o reti associative, in relazione a progetti congiunti;

g. ogni altra entrata lecita, compatibile con la natura non profit dell'ente e consentita dalle normative, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di accettare, finalizzandola al perseguimento degli scopi istituzionali (ad es. proventi da pubblicazioni, da attività di ricerca commissionate all'ente, royalty non commerciali, etc.).

2. Le entrate di cui sopra saranno impiegate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile di assicurare che la gestione economico-finanziaria dell'ente avvenga nel rispetto dei principi di sa-

na e prudente amministrazione, con divieto di sprechi e con obbligo di impiegare le risorse ottenute per i fini statutari.

3. La Fondazione potrà inoltre accedere a finanziamenti agevolati o ad altri strumenti di sostegno creditizio previsti per gli Enti del Terzo Settore dalla normativa vigente (ad esempio attraverso il coinvolgimento di istituti bancari, fondi o garanzie pubbliche destinati al Terzo Settore, social lending, ecc.), purché ciò non metta a rischio il patrimonio dell'ente e sia coerente con i propri scopi.

4. E' fatto salvo il divieto di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore e come meglio specificato al successivo articolo.

ART. 7 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. La Fondazione opera in assenza di lucro e pertanto è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a componenti degli organi della Fondazione, ai Fondatori o ad altri soggetti individuati dalla legge.

2. Eventuali utili o avanzi di gestione che dovessero risultare dal bilancio annuale dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali previste dal presente Statuto o in quelle ad esse direttamente connesse, aumentandone la capacità opera-

tiva, oppure destinati ad incremento del patrimonio quando deliberato.

3. La Fondazione potrà erogare compensi o corrispettivi a soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con essa (dipendenti, consulenti o fornitori di beni/servizi) entro i limiti delle condizioni normali di mercato e nel rispetto dei contratti collettivi e delle normative applicabili, evitando che tali compensi possano costituire un vantaggio indebito ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017 (ovvero evitare ogni forma di distribuzione indiretta di utili).

4. Il divieto di distribuzione di utili si intende esteso anche all'ipotesi di cessazione della qualifica di Ente del Terzo Settore, per qualunque motivo dovesse intervenire, conformemente a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore in materia di devoluzione del patrimonio residuo (art. 9 CTS).

ART. 8 - VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

1. La Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale. L'attività dei volontari è gratuita e compatibile solo con il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente e dall'eventuale regolamento interno. E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di retribuzione anche indiretta a favore dei volontari, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

2. I volontari che prestano la loro attività in modo non occa-

sionale devono essere iscritti in un apposito registro dei volontari tenuto dalla Fondazione (art. 18 CTS) e devono essere assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi, come per legge. L'organizzazione delle attività dei volontari avverrà nel rispetto dei diritti e della dignità degli stessi, garantendo adeguata formazione e misure di sicurezza.

3. La Fondazione, per lo svolgimento delle attività che richiedono professionalità specifiche o continuità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori autonomi (compresi i lavoratori subordinati o parasubordinati) entro i limiti previsti dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà superare il 50% del numero dei volontari dell'ente, fatte salve le diverse previsioni di legge per specifiche categorie di ETS.

4. I rapporti di lavoro del personale retribuito sono disciplinati dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili al settore non profit/terzo settore per ciascun profilo. Il trattamento economico e normativo garantito ai lavoratori della Fondazione non potrà essere inferiore a quello previsto dai CCNL di riferimento (art. 16, co.2 CTS).

5. Incompatibilità: La carica di membro degli organi amministrativi o di controllo della Fondazione è incompatibile con la stipula di contratti di lavoro subordinato con la medesima

Fondazione. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, CTS, non più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere selezionato tra i lavoratori dipendenti della Fondazione (o tra i soggetti che abbiano con essa un rapporto di lavoro retribuito continuativo).

ART. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente (e il Vice Presidente, se nominato);
- c. l'Organo di Controllo (monocratico).

Ove ne ricorrano i requisiti di legge o per scelta dell'ente, potrà inoltre essere nominato un Revisore Legale dei Conti (organo di revisione).

2. Ai componenti degli organi sociali, fatta eccezione per l'eventuale revisore esterno, non spetta alcun compenso per l'attività svolta in ragione della carica ricoperta. E' ammesso il solo rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato, purché adeguatamente documentate e autorizzate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione (o da apposito regolamento interno), in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l'organo di governo

e di amministrazione della Fondazione. Esso ha il compito di indirizzare, programmare e attuare le attività della Fondazione, in conformità alle finalità statutarie, con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo quanto eventualmente riservato alla competenza di altri organi per legge o per statuto.

2. Composizione: il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri. I Consiglieri possono essere sia persone fisiche sia, eventualmente, persone giuridiche rappresentate da un proprio delegato, purché venga garantita la prevalenza numerica di membri persone fisiche ai sensi di legge. Tutti i componenti del CdA devono essere maggiorenni e godere dei diritti civili e politici.

3. Nomina e durata in carica: i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue: - in sede di primo insediamento, i membri del CdA sono quelli nominati nell'atto costitutivo tra i Fondatori; - successivamente, alla scadenza del mandato o in caso di cessazione anticipata di un Consigliere, i nuovi membri del CdA vengono nominati per cooptazione dai rimanenti Consiglieri in carica, con delibera assunta a maggioranza assoluta. In alternativa, qualora venga istituito un diverso organo o comitato dei fondatori/partecipanti con funzioni di indirizzo (non previsto al momento), lo Statuto potrà essere modificato per attribuire a tale organo la facoltà di nomina parziale o totale dei Consiglieri.

I Consiglieri restano in carica per 3 (tre) esercizi (indicativamente, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla nomina) e sono rieleggibili. La durata in carica può essere rideterminata con modifica statutaria, purché non superiore a 5 (cinque) anni per mandato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri (per decesso, dimissioni, decadenza o altre cause), il Consiglio di Amministrazione nella sua composizione restante procede a sostituirli per cooptazione. Il Consigliere cooptato resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato dell'organo, e la sua eventuale conferma per il mandato successivo dovrà essere deliberata unitamente al rinnovo dell'intero Consiglio.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si procederà senza indugio alla ricostituzione dell'organo nelle forme stabilite dal presente Statuto (cooptazione o altro metodo vigente), assicurando la continuità amministrativa per l'ordinaria amministrazione urgente fino alla nomina dei nuovi membri.

4. Decadenza e incompatibilità: costituiscono cause di decadenza automatica dalla carica di Consigliere: l'assenza ingiustificata a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio; la sopravvenienza di una situazione di incompatibilità grave o ineleggibilità ai sensi di legge; la perdita dei requisiti di

onorabilità (come ad es. condanne per reati gravi in materia fiscale, societaria o contro la PA); il sopraggiungere di cause di interdizione, inabilitazione o altre incapacità legali. In tali casi il Consiglio prende atto della decadenza e procede a sostituire il consigliere cessato con le modalità di cui sopra.

5. Competenze: il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. A titolo indicativo, rientrano nella competenza del CdA:

- a. deliberare sugli indirizzi generali, i piani strategici, i programmi annuali e pluriennali di attività della Fondazione;
- b. approvare il budget preventivo annuale e il bilancio consuntivo di esercizio (rendiconto), nonché l'eventuale bilancio sociale o relazione di missione se richiesta dalla legge o ritenuta opportuna;
- c. istituire e sopprimere eventuali sedi secondarie, sezioni o uffici (sul territorio nazionale o estero) e determinarne funzioni e organizzazione, fermo restando quanto previsto per la sede operativa in Ucraina indicata in Statuto;
- d. assumere eventuale personale dipendente, fissandone il numero e i relativi trattamenti giuridici ed economici nel rispetto di leggi e contratti collettivi; avvalersi di collaboratori e professionisti esterni stipulando apposite convenzioni;

e. deliberare in merito all'accettazione di donazioni, eredità e legati a favore della Fondazione, compatibilmente con le leggi vigenti (in caso di accettazione con beneficio d'inventario per le eredità) e curare l'adempimento delle relative formalità;

f. amministrare il patrimonio della Fondazione, decidendo sugli investimenti, disinvestimenti, acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili, sull'impiego di risorse finanziarie e su ogni atto di gestione patrimoniale, con obbligo di impiegare i proventi per gli scopi istituzionali;

g. deliberare sulla partecipazione della Fondazione a enti, associazioni, fondazioni, reti o società che siano funzionali al perseguimento degli scopi sociali, nonché sulla promozione di nuovi enti strumentali o sulla partecipazione a progetti in partnership;

h. istituire eventuali comitati, commissioni consultive o organi ausiliari ritenuti utili al migliore perseguimento degli scopi (quali ad esempio comitato scientifico, comitato dei sostenitori, ecc.), disciplinandone composizione e compiti con apposito regolamento o atto istitutivo;

i. conferire e revocare deleghe di particolari poteri a uno o più dei propri componenti (ad esempio nominare un consigliere delegato per talune materie) o costituire al proprio interno un Comitato esecutivo delegando ad esso parte dei poteri, nei limiti consentiti dallo Statuto e valutando dimensioni e com-

plessità dell'ente;

j. nominare il Vice Presidente (ove ritenuto opportuno) e l'eventuale Segretario della Fondazione, definendone ruoli e attribuzioni;

k. predisporre e approvare eventuali regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi non regolati dal presente Statuto (es. regolamento del personale volontario, regolamento dell'organo di controllo, etc.), nel rispetto delle norme imperative;

l. deliberare le modifiche statutarie qualora necessarie o opportune, nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 infra;

m. deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, secondo le modalità di cui all'art. 15, salvo il necessario parere favorevole dell'autorità competente (Ufficio RUNTS) ai sensi di legge;

n. compiere in generale tutti gli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza di altri organi dal presente Statuto o dalla legge, perseguendo con diligenza e lealtà il raggiungimento dello scopo della Fondazione.

6. Funzionamento: il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) Consiglieri. In ogni caso, devono essere convocate almeno 2 riunioni all'anno, di cui una dedicata all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio

precedente (da tenersi entro i termini stabiliti all'art. 13)

ed una, eventualmente, per il bilancio preventivo e programmazione attività (nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente o del primo trimestre dell'anno di riferimento).

7. La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, spedito/consegnato con mezzi idonei (lettera raccomandata, PEC, email con conferma di ricezione) almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione (ridotti a 3 giorni in caso di urgenza). Nell'avviso saranno indicati il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Le riunioni possono svolgersi anche in audio/videoconferenza o modalità telematica, purché sia consentito a tutti i partecipanti di essere identificati, di seguire la discussione in tempo reale e di intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci, luogo in cui dovrà trovarsi anche il soggetto verbalizzante.

8. Quorum costitutivo e deliberativo: per la validità delle riunioni del CdA è necessaria la presenza (anche per delega o collegamento telematico autorizzato) di almeno la maggioranza dei suoi componenti (quorum costitutivo). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti (quorum deliberativo), salvo che lo Statuto preveda maggioranze qualificate

per specifiche decisioni. Ogni consigliere ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti espressi, prevale il voto (o la proposta) a cui aderisce il Presidente della riunione, ovvero - se il Presidente si astiene - la parità comporta la reiezione della proposta in esame. Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.

9. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale, a cura del Presidente o di un Segretario da lui designato (anche di volta in volta, scelto tra i consiglieri o eventuali invitati), su apposito libro verbali. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, viene conservato agli atti della Fondazione.

10. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del CdA, per fornire pareri consultivi su specifici argomenti o relazionare su particolari iniziative, soggetti esterni o interni alla Fondazione (ad esempio membri dell'Organo di Controllo, consulenti, referenti di progetto, benefattori, rappresentanti di enti partner, etc.), i quali non avranno diritto di voto.

11. I Consiglieri sono tenuti ad esercitare il proprio mandato con diligenza e fedeltà agli scopi della Fondazione. Essi devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni in cui abbiano un interesse personale in conflitto con quello della Fondazione.

ART. 11 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione coincide con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella sua prima seduta dopo la nomina (salvo il primo Presidente nominato direttamente in atto costitutivo). Il Presidente resta in carica per la durata del suo mandato consiliare ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative nell'interesse dell'ente e di resistere nelle medesime, nominando avvocati e procuratori alle liti.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori, firma gli atti e i verbali relativi alle deliberazioni consiliari, sovrintende all'attuazione delle stesse vigilando sul buon andamento della gestione della Fondazione.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, autorità, istituzioni pubbliche e private, organismi di cooperazione e ogni altro stakeholder rilevante per lo sviluppo delle attività della Fondazione. Egli è autorizzato, per delega del CdA, a tenere i rapporti istituzionali e a compiere atti giuridici nell'ambito della normale attività amministrativa dell'ente.

5. Poteri ed attribuzioni: il Presidente può compiere, in via autonoma, atti di ordinaria amministrazione necessari alla gestione corrente della Fondazione e all'attuazione dei program-

mi approvati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e salvo successiva ratifica da parte del CdA se richiesta. Per gli atti di straordinaria amministrazione (come definizione di accordi vincolanti pluriennali, acquisto o alienazione di beni immobili, accensione di mutui, garanzie, atti eccedenti l'ordinaria gestione) è necessaria la previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, salvo i casi di urgenza. In caso di comprovata urgenza, il Presidente può assumere determinati provvedimenti straordinari indifferibili nell'interesse della Fondazione, ma è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio per la ratifica dei provvedimenti adottati.

6. Il Presidente sovrintende inoltre all'organizzazione interna e al personale: nell'ambito delle direttive approvate dal CdA, egli può emanare ordini di servizio e direttive operative, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, e svolgere ogni altra funzione a lui attribuita dallo Statuto o dal Consiglio.

7. Vice Presidente: il Consiglio di Amministrazione può eleggere al suo interno un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento temporaneo o su espressa delega. In caso di cessazione definitiva del Presidente, il Vice Presidente assume temporaneamente la rappresentanza legale dell'ente limitatamente agli affari correnti, e provvede a convocare quanto prima il CdA per l'elezione di un nuovo Presidente.

8. Il Presidente (o, in sua assenza, il Vice Presidente facente funzioni) può delegare per iscritto parte delle proprie attribuzioni ad altro consigliere o al Direttore/Segretario Generale della Fondazione (se nominato), con facoltà di revoca.

9. In caso di scadenza del mandato, dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, ove non sia immediatamente disponibile un Vice Presidente, la convocazione del Consiglio sarà curata dal Consigliere più anziano di età, al solo fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo della Fondazione è istituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso è monocratico, composto da un unico membro effettivo (Sindaco unico). Può essere nominato anche un membro supplente che subentra in caso di cessazione del titolare, ove previsto dall'atto di nomina.

2. Requisiti: il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza in materia economico-contabile. In particolare, può essere nominato quale sindaco unico un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali (DM 20 giugno 2012) ovvero un Dottore Commercialista o Esperto Contabile iscritto al relativo Albo professionale, o anche un Avvocato o altro professionista con esperienza in campo amministrativo e gestionale del Terzo Settore, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2, Codice Civile. Si applicano

le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399

Cod. Civ. (interdizioni, conflitti di interesse, parentela con

amministratori, ecc.).

3. Durata: l'Organo di Controllo resta in carica per 3 eserci-

zi (salvo diversa durata stabilita all'atto della nomina, co-

munque non superiore a quella degli amministratori, cui ideal-

mente si allinea) ed è rieleggibile. Il membro dell'organo di

controllo può essere revocato esclusivamente per giusta causa,

sentito l'interessato.

4. Competenze e doveri: l'Organo di Controllo svolge le se-

guenti funzioni:

a. vigilanza legale: vigila sull'osservanza della legge e del-

lo Statuto da parte degli organi della Fondazione e sull'ef-

fettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale da parte dell'ente;

b. controllo di gestione: vigila sull'osservanza dei principi

di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatez-

za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del-

la Fondazione e sul concreto funzionamento dello stesso;

c. revisione legale dei conti: qualora l'Organo di Controllo

sia costituito da un revisore legale o da una società di revi-

sione iscritti nell'apposito registro, esso esercita anche la

revisione legale dei conti della Fondazione (controllo conta-

bile), ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, in mancanza di no-

mina di un revisore esterno ai sensi del successivo art. 13.

In tal caso, l'Organo di Controllo verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture stesse, nonché riscontra la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d. relazione al bilancio: redige, per l'Assemblea (o per il CdA nel caso di specie) che approva il bilancio, un'apposita relazione all'ultimo bilancio consuntivo annuale, nella quale dà conto degli esiti dell'attività di vigilanza svolta, e in particolare informa circa eventuali omissioni o fatti censurabili rilevati;

e. altre funzioni: esercita ogni altra funzione di controllo che le sia attribuita da norme speciali o da deliberazioni degli organi della Fondazione, purché compatibili con la propria posizione di autonomia e indipendenza. Ad esempio, può monitorare l'osservanza delle finalità di interesse generale ai fini del mantenimento della qualifica di ETS, segnalare criticità gestionali al CdA, ecc.

5. Poteri: per l'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di Controllo ha potere di ispezione e di accesso: può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, verificare i documenti e le registrazioni contabili della Fondazione, anche senza preavviso.

6. Il membro dell'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ogniqualvolta lo ritenga necessario o opportuno per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, oppure su invito del Presidente per riferire su determinate materie.

7. Compensi: il componente dell'Organo di Controllo può essere retribuito. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, tenuto conto della natura dell'incarico e dei parametri di mercato per incarichi analoghi, nel rispetto di eventuali tariffe professionali e comunque in modo da non compromettere l'equilibrio economico-finanziario dell'ente. In assenza di previsione di un compenso, al Sindaco Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, dietro presentazione di idonea documentazione.

8. Cause di cessazione: l'Organo di Controllo cessa per scadenza del mandato, rinuncia o revoca per giusta causa deliberata dal Consiglio (con maggioranza qualificata dei 2/3). In caso di cessazione anticipata, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a nominare un nuovo Sindaco Unico; nelle more, se è nominato un supplente, questi assume temporaneamente le funzioni fino alla nomina del titolare.

9. L'Organo di Controllo risponde del proprio operato secondo le norme in materia di organi di controllo delle fondazioni e società; in particolare si applicano, per quanto compatibili,

gli articoli 2407 e 2409-septies Cod. Civ. circa la responsabilità e la relazione con eventuali revisori.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Qualora si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore (superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore ad euro 1.100.000,00; ricavi, rendite o entrate comunque denominate superiori ad euro 2.200.000,00; dipendenti occupati in media superiore a 12), oppure qualora ciò sia ritenuto opportuno dai fondatori o dagli amministratori, la Fondazione provvede a nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. Il Revisore legale (o la società di revisione) svolge la revisione legale dei conti dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 31 CTS, e riferisce all'organo amministrativo con apposita relazione annuale sul bilancio. Egli ha diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi e contabili della Fondazione e partecipa con facoltà di parola ma senza voto alle riunioni del CdA e dell'Organo di Controllo (qualora distinto).

3. L'eventuale nomina di un Revisore legale esterno non esonera l'Organo di Controllo dall'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza di cui al precedente art. 12. Nei casi in cui il Revisore legale sia nominato, l'Organo di Controllo concentre-

rà la propria attività sul controllo di legalità e di gestione, potendo omettere la revisione contabile se integralmente curata dal Revisore esterno.

4. Il Revisore (o la società di revisione) resta in carica per 3 esercizi, è rieleggibile ed è soggetto alle cause di indipendenza, incompatibilità e responsabilità previste dalle leggi vigenti in materia di revisione legale. Il compenso per l'attività di revisione è determinato dal CdA all'atto della nomina, di comune accordo con l'interessato, tenuto conto del volume di attività della Fondazione e dell'impegno richiesto.

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di aprile di ciascun anno (e comunque nei termini di legge), il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente. Il bilancio è predisposto secondo le disposizioni degli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi: dovrà quindi essere redatto nella forma di stato patrimoniale, rendiconto gestionale (economico) e relazione di missione illustrativa (salvo gli enti di piccole dimensioni che possono redigere il rendiconto per cassa, se consentito), conformandosi allo schema ministeriale vigente.

3. Il bilancio consuntivo, una volta approvato dal CdA, dovrà essere depositato presso il RUNTS entro i termini di legge

(attualmente 30 giugno di ogni anno).

4. Il Consiglio di Amministrazione, preferibilmente entro la fine di ciascun esercizio o al più tardi entro il primo bimestre dell'anno successivo, predispone e approva anche un bilancio preventivo per l'esercizio in corso, contenente le previsioni di spesa e di entrata e gli eventuali programmi pluriennali di attività.

5. Ove ne ricorrano i requisiti normativi (in particolare al superamento delle soglie dimensionali stabilite dall'art. 14 CTS o da successive disposizioni), il Consiglio di Amministrazione curerà la redazione e l'approvazione del bilancio sociale o relazione di impatto annuale, quale documento integrativo di rendicontazione dell'attività sociale, secondo gli schemi previsti dal Ministero competente. In tal caso il bilancio sociale sarà pubblicato nelle forme di legge.

6. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione destinare eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio annuale: (a) a riserva per futuri impieghi istituzionali; (b) ad incremento del patrimonio della Fondazione; oppure (c) al finanziamento di specifiche attività di interesse generale nell'esercizio successivo. Tali decisioni saranno assunte nel rispetto del divieto di distribuzione di utili stabilito dall'art. 7 e sempre nell'ottica del perseguimento degli scopi statutari.

7. La Fondazione potrà tenere una contabilità separata per le eventuali attività diverse o attività secondarie svolte, non-

ché per specifici progetti qualora richiesto da enti finanziatori o per esigenze di trasparenza verso il pubblico.

8. I libri obbligatori della Fondazione, tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione o di chi da esso delegato, sono: il Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, il Libro dei verbali dell'Organo di Controllo, il Libro degli eventuali volontari (con indicazione di assicurazione), il Libro inventari e gli altri libri e registri contabili prescritti dalla normativa civilistica e fiscale applicabile. Tali libri possono essere tenuti anche in forma digitale secondo la normativa vigente.

ART. 15 - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Modifiche statutarie: il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata di almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti in carica (ossia con il voto favorevole di almeno 4 consiglieri su 5). Le modifiche statutarie entreranno in vigore solo dopo l'eventuale verifica da parte delle autorità competenti (Ufficio RUNTS o altre) e il successivo deposito presso il RUNTS.

2. Le modifiche aventi ad oggetto lo scopo della Fondazione o la trasformazione dell'ente sono ammesse solo qualora si rendano necessarie per adeguare l'attività della Fondazione a nuove esigenze di interesse generale o a mutate condizioni

normative. In ogni caso, tali modifiche dovranno mantenere fede alle finalità originarie di solidarietà internazionale e umanitarie, e non potranno alterare la natura non profit dell'ente. Ove richiesto dalla legge, per l'efficacia di modifiche statutarie sostanziali (scopo, patrimonio minimo, etc.) si procederà a informare o ottenere l'assenso dell'autorità governativa competente.

3. Scioglimento: lo scioglimento anticipato della Fondazione potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi membri (5/5), qualora si verifichi una causa di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 27 Cod. Civ. (ad esempio per il raggiungimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo, per insufficienza del patrimonio rispetto ai fini, o per ogni altra causa prevista dalla legge). In mancanza di unanimità, lo scioglimento potrà essere altresì dichiarato per via giudiziaria su istanza dei Fondatori superstiti o dell'autorità vigilante, nei casi consentiti.

4. In caso di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i suoi componenti o tra esperti indipendenti, stabilendone i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, soddisfatte le passività, dovrà essere devoluto secondo i criteri indicati di seguito.

5. Devoluzione del patrimonio: in ogni caso di estinzione, scioglimento o cessazione dell'entità giuridica della Fonda-

zione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS (ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017), ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o affini, preferibilmente operanti in ambito di cooperazione internazionale, azione umanitaria o tutela dei diritti umani. In mancanza di questi, la devoluzione potrà avvenire a favore della Fondazione Italia Sociale o, subordinatamente, a fini di pubblica utilità collettiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 45, comma 1, CTS.

6. E' fatto divieto ai soci Fondatori (ed ai loro aventi causa) di pretendere qualsivoglia distribuzione, riparto o rimborso di beni residui in sede di scioglimento: ogni attivo dovrà obbligatoriamente essere destinato secondo le modalità di cui sopra, a garanzia del vincolo di scopo che caratterizza l'ente.

7. Le procedure di scioglimento e devoluzione del patrimonio saranno condotte in osservanza delle disposizioni di legge vigenti al momento della liquidazione, con particolare riguardo alla tutela dei creditori e all'ottenimento dei necessari pareri/autorizzazioni dalle autorità competenti.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di fondazioni (artt. 14-42 c.c. per quanto compatibili), nonché le norme del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

e successive modificazioni e, in subordine, le altre normative nazionali e regionali vigenti in materia di enti non lucrativi e di attività di cooperazione internazionale e solidarietà.

2. Eventuali future norme di legge o regolamentari che dovessero modificare la disciplina del Terzo Settore o dettare requisiti inderogabili per gli enti ivi iscritti si intendono automaticamente recepite nel presente Statuto, anche prima di formale modifica, ove di immediata applicazione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è sin d'ora autorizzato ad apportare al presente Statuto, con propria deliberazione, tutte le modifiche meramente formali o obbligatorie richieste per l'iscrizione al RUNTS o per mantenere la conformità dello Statuto alla normativa, con efficacia immediata e successiva ratifica nella prima occasione utile.

3. Il presente Statuto, sottoscritto dai Fondatori, entra in vigore con effetto dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Da tale momento l'atto costitutivo e lo Statuto divengono ufficialmente operativi a tutti gli effetti di legge.

****@****

Visto per accettazione e conferma nonché per inserzione e deposito. Manfredonia, Via Rivera n.85, ventiquattro ottobre duemilaventicinque.

Firmati:

[Redacted signature area with dashes indicating multiple signatures]

[REDACTED]

teste -

[REDACTED]

teste - Maria Emilia RIZZO

CORALLO notaio.